

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

Rappresentanza Generale per l'Italia

Corso Italia, 13
20122 Milano MI, Italy
Tel.: +39 02 4952 4986
Fax: +39 02 4952 4987
E-mail: direzione@bh-italia.com

Milano, 13 Maggio 2019

COMUNICATO AGLI INTERMEDIARI SULL'IMPATTO DELLA BREXIT E SULL'OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED IN ITALIA - INDICAZIONI OPERATIVE AGLI INTERMEDIARI.

Spettabili Intermediari:

il presente comunicato è indirizzato a tutti gli operatori che intrattengono un rapporto di collaborazione con la nostra compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited ("BHIL"), Rappresentanza Generale per l'Italia ("BHItalia®").

Si fa seguito al precedente comunicato avente per oggetto "Comunicato agli intermediari sull'impatto della Brexit e sull'operatività della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited in Italia - Indicazioni operative agli Intermediari" inviato agli Intermediari e pubblicato da BHItalia® l'08 Aprile 2019.

Si fa altresì riferimento alla Decisione del Consiglio Europeo dell'11 Aprile 2019, protocollo N. EUCO XT 20013/19 (in seguito la "Decisione"), adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE e che, per Vs. pronto riferimento, alleghiamo alla presente.

In base a tale Decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 Ottobre 2019.

La Decisione cessa di applicarsi il 31 Maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento Europeo conformemente al diritto dell'Unione e non abbia ratificato l'accordo di recesso entro il 22 Maggio 2019.

In conseguenza del nuovo scenario delineato dalla Decisione, ed in armonia con il disposto del Decreto-Legge 25 Marzo 2019 N. 22 allegato al nostro precedente comunicato dell'08 Aprile 2019 (il "Decreto"), si intendono riconfermate a tutti gli effetti ed in tutti gli aspetti le istruzioni operative per le Polizze Collettive BHItalia® già riportate nel nostro precedente comunicato dell'08 Aprile 2019, intendendosi tuttavia **esteso alle ore 24:00 del 30 Maggio 2019 il termine ultimo di decorrenza delle coperture e/o dei rinnovi in precedenza fissato alle ore 24:00 dell'11 Aprile 2019, nonché esteso alle ore 24:00 del 30 Maggio 2019 il termine ultimo di decorrenza delle coperture e/o dei rinnovi per i quali viene effettuato l'incasso dei premi, in precedenza fissato alle ore 24:00 dell'11 Aprile 2019.**

Si devono intendere comprese nelle definizioni di cui al paragrafo precedente, e quindi **non consentite**, operazioni quali proroghe di durata della garanzia aventi decorrenza successiva alle ore 24:00 del 30 Maggio 2019, estensioni della portata della garanzia aventi effetto successivo alle ore 24:00 del 30 Maggio 2019, nonché qualsiasi rinnovo avente decorrenza successiva alle ore 24:00 del 30 Maggio 2019, ivi compresi ed intendendosi quindi allo stesso modo **esclusi/non consentiti i rinnovi di coperture assicurative previsti da eventuali clausole di tacito rinnovo. Infatti, secondo il disposto dell'Art. 9, comma 3 del Decreto, le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia a partire dalla data di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea.**

/..

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED


Rappresentanza Generale per l'Italia

Quanto sopra si intende valido ad ogni effetto in mancanza di ulteriori comunicazioni scritte, esclusivamente da parte della nostra compagnia, entro tali nuovi termini.

Ringraziamo tutti gli Intermediari per la fattiva collaborazione e rinnovata fiducia.

Berkshire Hathaway International Insurance Limited

Il Rappresentante Generale per l'Italia

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text of the representative.



Consiglio europeo

**Bruxelles, 11 aprile 2019
(OR. en)**

EUCO XT 20013/19

BXT 38

ATTI GIURIDICI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO (UE) 2019/...
adottata d'intesa con il Regno Unito

dell'11 aprile 2019

che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") a norma dell'articolo 50 TUE, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
- (3) Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274¹ relativa alla firma dell'accordo di recesso².

¹ Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1).

² Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66I del 19.2.2019, pag. 1.

- (4) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (5) Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 30 giugno 2019, al fine di portare a termine la ratifica dell'accordo di recesso.
- (6) Con decisione (UE) 2019/476¹, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 22 maggio 2019 nel caso in cui la Camera dei Comuni approvasse l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. Nell'evenienza che ciò non avvenisse, il Consiglio europeo ha acconsentito a una proroga fino al 12 aprile 2019 e ha specificato di attendersi che il Regno Unito indichi prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame.
- (7) La Camera dei Comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019.

¹ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).

- (8) Con lettera del 5 aprile 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2019, del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, già prorogato dal Consiglio europeo, al fine di portare a termine la ratifica dell'accordo di recesso.
- (9) Il 10 aprile 2019 il Consiglio europeo ha acconsentito a un'ulteriore proroga per permettere a entrambe le parti di ratificare l'accordo di recesso. Tale proroga non dovrebbe superare la durata necessaria e in nessun caso il 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha inoltre ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° novembre 2019.

- (10) Tale ulteriore proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell'articolo 50 TUE, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Se il 23-26 maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro e se non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. Qualora le suddette elezioni non abbiano luogo nel Regno Unito, la proroga dovrebbe terminare il 31 maggio 2019. Il Consiglio europeo prende atto dell'impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione.
- (11) Gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in relazione all'adesione del Regno Unito all'Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso.

- (12) Tale proroga esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso. Ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale da parte del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso e non deve ostacolarne l'attuazione. Tale proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni.
- (13) Il Consiglio europeo esaminerà i progressi compiuti nella riunione del giugno 2019.
- (14) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio europeo che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. Tuttavia, come illustrato nella lettera del rappresentante permanente del Regno Unito presso l'Unione europea, Sir Tim Barrow, dell'11 aprile 2019, il Regno Unito ha acconsentito, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, alla proroga del termine di cui a detto articolo e alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione e non abbia ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio europeo

Il presidente

D. TUSK
